

COORDINAMENTO ATC REGGIO EMILIA

- del progetto, riconoscimento delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.
- 4.14 È vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata, nonché l'uso e detenzione di armi caricate con cartucce con proiettile unico, salvo per la caccia agli ungulati e alla volpe da appostamento.
- 4.15 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al numero 00 (2/0).
- 4.16 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o simili.
- 5. ORARI VENATORI**
- 5.1 La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto, la caccia alla fauna migratoria da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e la caccia di selezione agli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
- 5.2 Nel periodo compreso tra l'1 settembre e il 12 settembre (preapertura), la caccia è consentita fino alle ore 13,00 ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.
- 5.3 Nel periodo compreso tra il 15 e il 29 settembre, la caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria, in forma vagante, è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 13,00 mentre la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Tali limitazioni non si applicano al prelievo degli ungulati in forma selettiva.
- 5.4 Gli orari venatori, individuati facendo riferimento ad un valore medio regionale ottenuto dal calcolo delle medie quindinali elaborate sulla base delle effemeridi aeronautiche fornite dall'Aeronautica militare, sono riportati nell'Allegato D al presente calendario.
- 6. CARNIERE**
- 6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carriere giornaliero.
- 6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carriere stagionale.
- 6.3 Nei limiti dei piani approvati i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna, lepre e minilupe superiori a quelli previsti nell'Allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per le feste fino al 30 dicembre e per il fagiano fino al 30 gennaio. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli Allegati A e B ed i carriera previsti nell'Allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.
- 6.3 Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.
- 7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA**
- 7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 18 agosto al 12 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
- 7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.
- 7.3 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- 7.4 Nel periodo intercorrente tra l'1 e il 12 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui l'esercizio venatorio - con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva - è consentito.
- 7.5 Dal 15 settembre al 30 gennaio è vietato l'addestramento, l'allenamento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. Sono invece consentite le attività di allenamento ed addestramento fino al 1 dicembre nelle giornate, negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino.
- 7.6 Nelle zone addestramento cani di cui all'art. 45 comma 1 lettera a) della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso, comunicato alla Regione, del gestore della zona stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle normative generali vigenti in materia.
- 8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE**
- 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992 e dall'art. 60 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agritouristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi soltratti alla caccia, di cui all'art. 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati.
- 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine agricole operatrici in attività.
- 8.3 È fatto divieto di sparare da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastoriale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
- 8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5 Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'Allegato E al presente

ALLEGATO E: PRESCRIZIONE PER TERRENI IN ATTUALITÀ DI COLTIVAZIONE

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA	Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
ASPARAGO	Orticola	NO vagante. È consentita la caccia vagante solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione dall'apertura generale alla prima domenica di dicembre	SI'	//
VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	SI' vagante e appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore previa sottoscrizione di Accordo-Quadro	SI' previa sottoscrizione di Accordo-Quadro	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico in busta lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
VIGNETI E ULIVETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muni di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	Consentito per lo scavo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	Consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scavo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scavo ed il recupero del capo abbattuto	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scavo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore	Consentito per lo scavo ed il recupero del capo abbattuto	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivate faldato e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore	Consentito per lo scavo ed il recupero del capo abbattuto	Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo transito con fucile in custodia. È possibile inoltre accedere per la raccolta del capo

calendario. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'Allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione allo STACP di competenza entro il 28 giugno, per le valutazioni preliminari al fine del successivo invio alla Polizia provinciale.

8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

9.1 Si rimanda alle prescrizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 come modificata con successiva deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018 recante "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)" riportate nel sito <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/tempi/attivita/venatoria/calendariovenatorio>, che costituiscono parte integrante del calendario venatorio, individuando nel mese di gennaio le giornate fisse di caccia corrispondenti al giovedì e alla domenica, fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni disciplinate nel presente atto.

10. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE DI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE ESCLUSE QUELLE RICOMPRESE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

10.1 Ai sensi della Legge n. 66 del 6 febbraio 2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lache e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne.

11. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ATTIVITÀ E DELLE STRUTTURE TURISTICHE

11.1 Nei territori di Rimini e Forlì Cesena l'attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare (ad est) della S.S. n. 16 "Adriatica".

11.2 Nei territori di Ravenna l'attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a mare (ad est) di Viale Manzoni - Scolo Acque Alte - Canale idrovora - Canale Della Gabbia - Via Trieste, dall'1 al 15 settembre.

12. TESSERINO VENATORIO

12.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.

12.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante, appostamento, selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione, o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ).

12.3 In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio per ognuna dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.

12.4 È obbligatorio annotare i singoli capi subito dopo l'abbattimento.

12.5 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.

12.6 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altri specie stanziali) oppure ASM (altri specie migratorie).

12.7 Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE il cacciatore interessato dovrà compilare, entro le date indicate, le schede riepilogative "Prelievo specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. La tempistica di compilazione e le modalità di consegna saranno definite nell'atto deliberativo di autorizzazione al prelievo.

12.8 In caso di mancata consegna, o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

12.9 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla compilazione prevista ai precedenti punti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "Caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.

12.10 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.

12.11 Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 12.10.

12.12 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguitabile ai sensi di legge.

12.13 I cacciatori provenienti da altre Regioni devono effettuare l'annotazione del tipo di caccia (V = vagante; A = appostamento) anche se il loro tesserino non prevede l'apposito spazio.

13. DISPOSIZIONI FINALI

13.1 I cani devono essere obbligatoriamente registrati ed identificati individualmente all'anagrafe canina, ai sensi delle norme vigenti. È vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunque denominato, idoneo ad inviare

ALLEGATO E: PRESCRIZIONE PER TERRENI IN ATTUALITÀ DI COLTIVAZIONE

impulsi elettrici atti a creare maltrattamento al cane. È tuttavia consentito l'utilizzo del GPS.

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE. 2019-2020
(estratto Delibera Num. 542 del 08/04/2019)

1. FINALITÀ

- Il presente provvedimento definisce il calendario venatorio regionale in attuazione di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.
- Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tali regime, sulla base della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, alla vigente pianificazione faunistico-venatoria, nonché in relazione ai contenuti del documento Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntble bird Species in the EU. Version 2009, elaborato dal Comitato ORNIS, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e riveduto nel 2009.
- La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento Regionale n. 1/2008 utilizzando preferibilmente munizioni atossiche al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati.
- I tempi e le modalità di prelievo in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna.
- La Regione promuove una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni atossiche tesa a sensibilizzare i portatori di interesse, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS).
- Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al Regolamento Regionale n. 1/2008 concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
- Nelle aree contigue ai Parchi l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da specifici regolamenti di settore di cui all'art. 38 della L.R. n. 6/2005 dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.
- Nelle aree di rispetto individuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da regolamenti o modalità approvati dai competenti organi degli ATC o presenti nei piani di gestione.

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

- La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati, sentiti i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca regionali (STACP) competenti per territorio.

3. SPECIE CACCIAPII E PERIODI DI CACCIA

- Le specie cacciabili sono le seguenti: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); lepre comune (*Lepus europaeus*); silvaglio (minilepre) (*Sylvilagus floridanus*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); starna (*Perdix perdix*); volpe (*Vulpes vulpes*); cinghiale (*Sus scrofa*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); gazzetta (*Pica pica*); ghianada (*Garrulus glandarius*); alzavola (*Anas crecca*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); canapiglia (*Anas strepera*); codone (*Anas acuta*); fischione (*Anas penelope*); folaga (*Fulica atra*); frullino (*Lymnocryptes minimus*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); marziala (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*);

ALLEGATO A: PERIODI DI CACCIA

SPECIE	PERIODI DI CACCIA				
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio
Starna (*)		15		30	
Pernice rossa (*)	15		30		
Fagiano	15		1		IN AFV 30
Volpe	15				30
Lepre comune	15		1	IN AFV 30	
Silvaglio (Minilepre)	15		1	IN AFV 30	
Coniglio selvatico	15		1		
Cinghiale		2			30
Cornacchia grigia	1		31	14	30
Gazza	1		31	14	30
Ghianada	1		31	14	30
Germano reale	15				30
Canapiglia	15				30
Fischione	15				30
Codone	15				30
Mestolone	15				30
Moriglione	15				30
Alzavola	15				30
Marziala	15				30
Folaga	15				30
Gallinella d'acqua	15				30
Porciglione	15				30
Beccaccino	15				30
Frullino	15				30
Pavoncella	15				30
Quaglia	15		30		
Beccaccia		2			19
Tortora (solo da appostamento)	1	30			
Colombaccio		15			30
Allodola		2		30	
Merlo	1			16	
Cesena		15			30
Tordo bottaccio		15			30
Tordo sassello		15			30

(*) Solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di rilievo annuali di ATC o AFV autorizzati dagli STACP nel rispetto del PFVR.

pavoncella (*Vanellus vanellus*); porciglione (*Rallus aquaticus*); allodola (*Alauda arvensis*); quaglia (*Colurnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtrum*); colombaccio (*Columba palumbus*); beccaccia (*Scopolax rusticola*); merlo (*Turdus merula*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*).

- Per le specie pernice rossa e starna la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai quali sono stati autorizzati dalla Regione un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto dal Piano Faunistico venatorio regionale 2018-2023. Il piano di prelievo annuale deve essere presentato dagli ATC ed AFV interessati entro il 23 agosto allo STACP competente, per l'autorizzazione. La rendicontazione finale dei dati degli abbattimenti deve essere presentata allo STACP entro 15 giorni dal termine del prelievo.
- I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli Allegati A e B al presente calendario venatorio regionale. Per la salvaguardia delle popolazioni svieranti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012, le cui prescrizioni sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima dell'Arpa Emilia-Romagna. <https://www.arpa.it/sim/?extra/beccaccia>

4. GIORNATE E FORME DI CACCIA

- La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
- La caccia alla fauna selvatica stanziale ed alla migratoria - ad esclusione degli ungulati, della volpe e della beccaccia - è consentita nelle forme sotto indicate, dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio 2020:
 - dal 15 settembre al 29 settembre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - dal 30 settembre all'1 dicembre da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - dal 2 al 30 dicembre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana esclusivamente alla fauna migratoria; per la fauna migratoria in forma vagante, con le seguenti modalità:
 - a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, su tutto il territorio;
 - a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battaglia o entro la golena fluviale qualora più ampia, nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie;
 - dall'1 al 30 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate fisse di mercoledì sabato e domenica, esclusivamente alla fauna migratoria; per la fauna migratoria in forma vagante, con le seguenti modalità:
 - a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
 - a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battaglia o entro la golena fluviale qualora più ampia.
- La caccia alla beccaccia è consentita con le seguenti modalità:
 - dal 2 ottobre all'1 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - dal 2 al 30 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana con le seguenti modalità:
 - a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
 - a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battaglia o entro la golena fluviale qualora più ampia;
 - dall'1 al 19 gennaio vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore nelle giornate fisse di mercoledì sabato e domenica di ogni settimana con le seguenti modalità:
 - a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
 - a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battaglia o entro la golena fluviale qualora più ampia.
- La caccia alla volpe è consentita con le seguenti modalità:
 - dal 15 settembre al 29 settembre prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - dal 30 settembre all'1 dicembre prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - dal 2 dicembre al 30 dicembre caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - dall'1 gennaio al 30 gennaio caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana dall'1 al 30 gennaio - solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 1/2008. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.
 - La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 1/2008 preferibilmente con munizioni atossiche. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F dove può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.
 - La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, AFV e Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità; per i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nella AFV, mentre per il metodo della girata a libera scelta del cacciatore, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della legge 157/1992.

ALLEGATO B: TEMPI DI PRELIEVO PER GLI UNGULATI IN SELEZIONE

(fermo restando il divieto di caccia il martedì e il venerdì)

CACCIA DI SELEZIONE	
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO IN SELEZIONE
CAPRIOLO	1° giugno - 15 luglio 15 agosto - 30 settembre
	1° gennaio - 15 marzo
CAPRIOLO in aree a gestione non conservativa (C 1)	1° giugno - 15 luglio 15 agosto - 30 settembre
	1° gennaio - 30 marzo
DAINO	1° giugno - 15 luglio 1° settembre - 30 settembre
	2 novembre - 15 marzo
	1° gennaio - 15 marzo
DAINO in aree a gestione non conservativa (C 1)	1° settembre - 30 settembre 2 novembre - 15 marzo
	1° gennaio - 30 marzo
CERVO	5 ottobre - 15 febbraio 5 ottobre - 15 marzo
	1° gennaio - 15 marzo
CERVO in aree a gestione non conservativa (C 1)	5 ottobre - 15 febbraio 5 ottobre - 15 marzo
	1° gennaio - 30 marzo
MUFLONE	2 novembre - 30 gennaio
CINGHIALE	15 aprile - 30 settembre 2 ottobre - 30 marzo

(*) Nel periodo 1° febbraio - 30 marzo se le F adulte risultano accompagnate da giovani andrebbe data priorità all'abbattimento di questi ultimi, come evidenziato da ISPR.

ALLEGATO C: CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI		CARNIERE STAGIONALE
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO	
Pernice rossa	1	5
Starna	1	5
Fagiano	2	10
Lepre comune	1	10
Silvaglio (Minilepre)	2	10
Coniglio selvatico	2	10
Canapiglia	10</	